

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI

La seduta comincia alle 9,35.

GABRIELLA PISTONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 21 luglio 2004.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Boato, Bono, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Dell'Elce, Frattini, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Martinat, Martusciello, Pecoraro Scanio, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Valducci, Valentino, Viceconte e Viespoli sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantacinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

DANIELE FRANZ. Siamo un popolo di « missionari » !

PRESIDENTE. Onorevole Franz, oggi i deputati in missione sono cinquantacinque; ieri siamo arrivati quasi a cento! Quindi, onorevole Franz, oggi siamo sotto la media.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: S. 3010 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca (Approvato dal Senato) (5151) (ore 9,42).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 5151)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che la XIII Commissione (Agricoltura) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Masini, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO MASINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge

24 giugno 2004, n. 157, così come modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di denominazioni di vendita (articolo 1) e, attraverso le modifiche introdotte dal Senato (articoli 1-*bis* e 1-*ter*), in materia di etichettatura di prodotti alimentari, prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario (articolo 2) e pesca (articolo 3).

Il provvedimento si compone di 6 articoli, due dei quali (gli articoli 1-*bis* e 1-*ter*), come ripeto, sono stati introdotti dal Senato.

L'articolo 1 disciplina le denominazioni di vendita del latte e dei prodotti derivati dalla lavorazione del pomodoro. Il comma 1 riserva le denominazioni di « latte fresco pastorizzato » e di « latte fresco pastorizzato di alta qualità » al latte prodotto secondo le modalità indicate dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 169 del 1989, nonché nel rispetto del successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997 (adottato allo scopo di recepire, sul piano interno, la disciplina comunitaria in materia, recata dalla direttiva 92/46/CEE), la cui durabilità non sia comunque superiore a sei giorni.

Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame svolto presso il Senato, vieta qualunque utilizzo della denominazione « fresco », sull'etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli imballaggi, ovvero in denominazioni di fantasia, per il latte diverso dal « latte fresco pastorizzato » e dal « latte fresco pastorizzato di alta qualità ».

Il comma 2 dispone che il latte prodotto non utilizzando i trattamenti termici espressamente definiti dalla legge n. 169 del 1989, ma facendo ricorso agli specifici trattamenti autorizzati dal Ministero della sanità, in base al dettato dell'articolo 2, comma 2, della stessa legge n. 169 (come, ad esempio, il latte microfiltrato), possa, nella fase di commercializzazione, utilizzare la sola denominazione di « latte » senza ulteriori aggiunte che non siano semplicemente indicative del trattamento autorizzato.

Il comma 3 riserva la denominazione di vendita « passata di pomodoro » al pro-

dotta ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco, rimettendo a un decreto dei ministri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, di intesa con il ministro per le politiche comunitarie e con il ministro della salute, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, la determinazione di ulteriori caratteristiche del prodotto e del processo produttivo, nonché l'individuazione dei metodi di analisi e di controllo.

Il comma 3-*bis*, introdotto dal Senato, è volto a introdurre, mediante la sostituzione dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 171 del 1964, una nuova definizione di « vitello » ai fini della classificazione merceologica, prevedendo che tale è « l'animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi ».

Il comma 4 rimette ad un decreto del ministro delle attività produttive e del ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, la definizione delle modalità e dei requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura del luogo di origine e provenienza del latte fresco pastorizzato, del latte fresco pastorizzato di alta qualità e della passata di pomodoro.

I commi 5 e 6 sono volti a garantire la corretta e trasparente informazione del consumatore, prevedendo che per il latte fresco pastorizzato, il latte fresco pastorizzato di alta qualità, il latte ottenuto con i trattamenti autorizzati e la passata di pomodoro, la denominazione di vendita prevista dallo Stato membro di produzione non può essere usata, in deroga al principio generale in materia, qualora il prodotto che essa designa non sia tale da consentire al consumatore di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, oppure si discosti in maniera sostanziale, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione.

Il comma 7 abroga gli articoli 1 e 2 della legge n. 169 del 1989, essendo tali norme superate, per effetto del recepimento della

successiva disciplina comunitaria in materia ad opera del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997.

Il comma 8 detta una norma transitoria volta allo smaltimento delle scorte, consentendo di utilizzare le produzioni, gli imballaggi e le etichette conformi alla previgente normativa per un periodo di centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 8-bis, introdotto dal Senato, prevede che per l'effettuazione delle analisi di revisione, l'Ispettorato centrale repressione frodi debba avvalersi di uno dei propri laboratori di analisi.

L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, dispone l'indicazione obbligatoria del luogo di origine o provenienza dei prodotti nell'etichettatura dei prodotti alimentari posti in vendita, rimettendo ai decreti adottati di concerto dalla Ministero delle attività produttive e dal Ministero delle politiche agricole e forestali l'individuazione delle modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza. La disposizione prevede, in caso di una pluralità di violazioni, la sanzione accessoria della sospensione della commercializzazione dei prodotti fino a sei mesi.

L'articolo 1-ter, introdotto dal Senato, dispone l'indicazione obbligatoria del luogo di coltivazione e di molitura delle olive e dell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini, rimettendo ad un decreto adottato di concerto dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, l'individuazione delle modalità applicative.

L'articolo 2 detta norme in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario.

Il comma 1 novella l'articolo 4, comma 3, della legge n. 428 del 1990, al fine di specificare i contenuti dell'attività amministrativa statale di attuazione della politica comune, agricola e forestale, nonché di prevedere l'obbligo dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei relativi decreti ministeriali.

I commi 1-bis e 1-ter, introdotti dal Senato, novellano l'articolo 80, commi 18

e 19, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), al fine di agevolare la realizzazione del programma nazionale, di iniziativa comunitaria, Leader, « Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale ».

Il comma 1-quater, introdotto dal Senato, prevede che l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102 del 2004, che escludono gli interventi compensativi dello Stato per i danni, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali, alle produzioni e alle strutture agricole e zootecniche ammissibili all'assicurazione agevolata, ma non assicurati, sia rinviata al 2005.

Il comma 2 rimette ad un decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, su proposta delle regioni interessate, la possibilità di modificare i limiti attualmente posti dal comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 49 del 2003 per il trasferimento di quantitativi di riferimento aziendale (quote latte) separatamente dall'azienda, fra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, nel caso in cui sia stato trasferito un quantitativo produttivo pari al 30 per cento del quantitativo complessivamente assegnato alle aziende ubicate nel territorio regionale.

Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, specifica che l'affitto temporaneo, separatamente dall'azienda, di una parte della quota produttiva individuale possa avvenire unicamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee.

Il comma 3 prevede che il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti venga restituito ai produttori medesimi. Dispone, quindi, che, qualora al termine delle operazioni di restituzione il restante prelievo da eseguire sia superiore a quello dovuto all'Unione europea (aumentato del cinque per cento), l'Agea non proceda alla richiesta di prelievo in eccesso ai produttori che non hanno effettuato i versamenti mensili applicando, a tal fine, i criteri di priorità vigenti.

Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, interviene sulle norme che regolano la distribuzione fra i produttori delle somme che residuano dal saldo fra quanto dall'Ita-

lia dovuto all'Unione europea, a titolo di multa, e quanto versato dai singoli produttori per il proprio esubero produttivo, introducendo un ulteriore criterio di priorità a beneficio dei produttori di latte interamente destinato alle produzioni DOP e IGP.

L'articolo 3 detta misure speciali in materia di pesca a favore delle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1.

Il comma 1 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore delle regioni in fuoriuscita dall'obiettivo 1, finalizzandola al finanziamento delle domande relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle imbarcazioni. La disposizione è volta, in particolare, a garantire gli interventi del Ministero delle politiche agricole e forestali riguardanti le flotte di pesca della regione Molise e le connesse misure socio-economiche.

Il comma 2 rimette al ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la regione Molise, la determinazione delle modalità attuative delle misure.

I commi 3 e 4 quantificano gli oneri e dispongono la conseguente copertura.

Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, prevede l'automatico rilascio della licenza di pesca da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali alle unità di pesca alle quali è stato concesso un contributo comunitario o nazionale per nuova costruzione.

L'articolo 4 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Il testo non è stato oggetto di modifiche nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione agricoltura della Camera. Numerosi emendamenti, comunque, erano stati presentati dai deputati di tutte le parti politiche, ma essi sono stati ritirati o respinti a seguito della dichiarazione del rappresentante del Governo che — dopo che il relatore si era rimesso alla valutazione dello stesso Governo in sede di espressione del parere — si è dichiarato contrario ad ogni modifica al testo licenziato dal Senato, per evitare di porre a rischio la tempestiva conversione del decreto-legge, che risolve problematiche in tema di latte, calamità naturali e pesca.

Il dibattito in Commissione, ad ogni modo, si è incentrato soprattutto — ma non esclusivamente — sui contenuti dell'articolo 1-bis, introdotto con voto unanime da parte del Senato, sull'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti trasformati.

In particolare, alcuni deputati hanno ritenuto che la formulazione attuale della disposizione di cui al comma 2 comporti l'indicazione obbligatoria, come luogo di origine o di provenienza dei prodotti trasformati, della zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata per la loro preparazione e produzione; altri, invece, hanno interpretato la disposizione nel senso di valorizzare i margini interpretativi di cui il Governo potrà avvalersi nell'emanazione dei decreti ministeriali previsti dal comma 3, che ben potrebbero valorizzare, nell'indicazione del luogo di origine dei prodotti trasformati, il luogo in cui è avvenuta la lavorazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di indicare la provenienza delle materie prime utilizzate, sorpassando così alcune difficoltà di applicazione per il settore della trasformazione agroalimentare e dando una corretta interpretazione del *made in Italy*.

Sul punto, è in corso un approfondimento, anche dal punto di vista tecnico, al fine di fornire al Governo, attraverso gli opportuni ordini del giorno, i necessari indirizzi per l'attività che verrà svolta in sede attuativa e, eventualmente, correttiva delle disposizioni in questione.

Ricordo, infine, che sul testo in esame hanno espresso il proprio parere le Commissioni I, II, X, XII e XIV, suggerendo osservazioni e condizioni, nonché il Comitato per la legislazione. La V Commissione esprimerà, invece, il proprio parere all'Assemblea.

In particolare, quanto alla condizione posta nel parere della XIV Commissione, che reputa necessario un adeguamento delle previsioni di cui all'articolo 1-bis con la normativa dettata dalla direttiva 2000/13/CE e in particolare con gli articoli 3 e 4 di tale direttiva, ritengo comunque che essa non possa essere accolta — analoga-

mente del resto alle osservazioni, anche di buon senso, contenute negli altri pareri – dal momento che il Governo si è dichiarato indisponibile ad apportare modifiche al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

TERESIO DELFINO. *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali.* Il Governo si riserva di intervenire in replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Preda. Ne ha facoltà.

ALDO PREDA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è sempre imbarazzante dover intervenire avanzando proposte migliorative del testo che ci viene sottoposto, sapendo che il provvedimento stesso è « blindato ». Siamo infatti in presenza di un decreto-legge che il Governo ha definito « blindato », anche davanti ad una serie di osservazioni e di valutazioni che, in modo quasi unanime, la Commissione di merito ha avanzato per modificare il testo in esame.

Tale provvedimento è nato con una finalità precisa, ovvero quella di rimediare ai guai commessi dal ministro delle politiche agricole e da quello delle attività produttive in tema di latte, ed in particolare sul problema del latte fresco microfiltrato.

La Commissione agricoltura della Camera, con risoluzione n. 8/12, in data 13 marzo 2002 – ripeto: 13 marzo 2002, ed oggi siamo al 23 luglio del 2004 – aveva impegnato il Governo, in termini assai chiari, a vigilare per garantire la tassativa applicazione della legge n. 169 del 1989, con particolare riferimento al fatto che il latte commercializzato in Italia, con la dicitura « latte fresco pastorizzato », ovunque prodotto, rechi il termine di scadenza previsto dalla stessa legge.

La risoluzione impegnava altresì il Governo ad adottare un apposito provvedimento che prevedesse il divieto della microfiltrazione nella produzione del latte fresco pastorizzato e del latte fresco pa-

storizzato di alta qualità, nonché l'integrazione delle informazioni da riportare nell'etichettatura, con l'indicazione dell'origine della materia prima, in aderenza alla domanda crescente dei consumatori riguardo alla tracciabilità, a fronte del fenomeno, sorto improvvisamente nel nostro paese, della produzione, da parte di una multinazionale – finita come è finita –, di latte fresco microfiltrato. Questo prodotto determinava confusione nel consumatore e creava problemi a tutte le latterie. La risoluzione che ho citato, è datata, come ho ribadito, 13 marzo 2002.

In Commissione agricoltura era anche cominciata la discussione di una nostra proposta di legge, e di altre analoghe che adempivano a quanto previsto dalla suddetta risoluzione, approvata all'unanimità (e quindi anche dalla maggioranza), dalla Commissione stessa.

Nulla da fare: il ministro ed il Governo hanno continuato ad adottare decreti ministeriali tendenti a modificare la legge n. 169 del 1989 e a dare giustificazione e legittimità al latte microfiltrato fresco. Si tratta di quattro decreti, che hanno suscitato contestazioni da parte sia della filiera del latte sia del sistema comunitario. Questi decreti ministeriali giustificavano la produzione e la commercializzazione del latte fresco microfiltrato (era questa la loro finalità), cercando di cambiare quanto era previsto dalla legge n. 169 del 1989.

Tutto questo ha creato in questi anni, a partire dal 2002 ad oggi, confusione tra i consumatori, contenziosi con l'Unione europea e danni all'immagine e alla tradizione, tipicamente italiana, del latte fresco tradizionale.

Poi improvvisamente, con grande urgenza, è arrivato il pentimento. Ci si è accorti che quanto seguito dai due ministeri in questi anni era sbagliato e, dopo oltre due anni, il ministro ha finalmente recepito con il decreto-legge in esame la risoluzione della Commissione agricoltura. Si tratta di una risoluzione, sottoscritta da tutti i parlamentari, presentata dal collega Franz e dal sottoscritto oltre due anni fa.

Al Senato il provvedimento è diventato *omnibus*: sono stati inseriti altri problemi

esistenti. È stata, ad esempio, inserita la definizione della passata di pomodoro: siamo d'accordo, perché in proposito sono emersi alcuni problemi in questi anni. Ormai con il pomodoro si fa di tutto: si fa l'aceto, si fa la grappa. Vi sono le importazioni di pomodoro e vi è il rischio che un prodotto tradizionale italiano venga modificato molto rapidamente. Inoltre, è stato inserito il peso dei vitelli e, all'improvviso, è stato inserito l'articolo 1-bis che introduce l'obbligo di indicare l'origine della materia prima agricola sui prodotti trasformati. Si tratta di una rivoluzione in quanto tale articolo aggiuntivo non è stato concertato con le filiere interessate e con il tavolo agroalimentare. Tale articolo non tiene conto della delega conferita al Governo sulla tracciabilità, ignora la normativa comunitaria, in particolare il regolamento 2000/13, e rischia di indebolire la produzione italiana sui grandi mercati europei e mondiali. D'altra parte, in proposito potrei limitarmi a leggere le considerazioni svolte sul decreto-legge dalla X Commissione della Camera.

Per le produzioni DOC e DOP, che attualmente sono il 10 per cento della produzione italiana, il problema non sussiste. Il territorio, infatti, è parte integrante del prodotto e l'origine si identifica con il prodotto; i protocolli sono rigidi, vincolati, e vi sono tutti i controlli per avere sicurezza sul prodotto, sulla sua qualità e sulla sua origine. Però, vi è un altro 90 per cento di produzione. Molte volte, infatti, ignoriamo che il 10 per cento della produzione agricola italiana è di alta qualità, ma il restante 90 per cento è una produzione che possiamo definire *commodities*, con una serie di problemi che credo dovrebbe porsi anche il ministero. Per tali prodotti la qualità è legata alla lavorazione tipicamente e solo italiana e la materia prima non sempre è disponibile totalmente ed in modo sufficiente sul mercato agricolo italiano. Pensiamo, ad esempio, al grano duro: la nostra industria ha la possibilità di utilizzare solo il 50 per cento del prodotto italiano perché altro non trova. Quindi, per essere presente sui mercati europei ed internazionali, ad esempio

con la pasta, deve ricorrere ad un 50 per cento di importazione. La materia prima è stata lavorata il più delle volte dagli artigiani e dalle industrie del nostro paese assumendo nel mondo una tipizzazione del *made in Italy*. Pensiamo ad una materia prima non europea come il cacao ed alla tipizzazione avvenuta di alcuni prodotti ad esso legati fatta dall'industria italiana e presente nel mondo. Oppure, pensiamo al prosciutto cotto che molte volte non è di origine italiana. È un danno per il sistema agroindustriale italiano, anche perché questo può portare alla delocalizzazione degli impianti verso altri paesi. Così com'è un danno se improvvisamente abbiamo sul mercato italiano, europeo e mondiale prodotti, tipicamente italiani, che saranno denominati in modo diverso: prosciutto cotto olandese, pasta di grano duro ucraino, cioccolato indiano. Anche perché altri prodotti europei continueranno, invece, ad avere la loro denominazione, come ad esempio il cioccolato svizzero, dato che in Svizzera non esiste questa regolamentazione.

Dunque, sulla questione del latte, decidendo in maniera improvvisata o direi senza decidere del tutto, il Governo ha procurato dei danni, che però ha rilevato e dei quali si è pentito, adottando appunto questo decreto. Per quanto riguarda la parte relativa al latte fresco siamo soddisfatti, perché essa recepisce la risoluzione presentata dall'onorevole Franz, approvata a suo tempo in Commissione, per far proprie alcune proposte di legge, fra cui la nostra, presentata in Commissione due anni fa.

Sulla questione dell'origine vorrei evitare che fra qualche mese si registri un pentimento; vorrei cioè evitare che fra qualche mese si debbano rimettere le mani su questo provvedimento normativo perché ci sono dei problemi. Sappiamo infatti tutti che ci sono dei problemi che rischiano, nel frattempo, di procurare innanzitutto un contenzioso con l'Unione europea, come rileva anche la Commissione politica dell'Unione europea, ma che soprattutto rischiano di provocare dei danni all'industria agroalimentare italiana. Pertanto la nostra richiesta, avanzata in

Commissione e che qui riproponiamo in maniera ferma, è quella di accogliere qualche nostra proposta emendativa; si tratta infatti di proposte emendative in linea con la necessità di assicurare la tracciabilità, la qualità e l'origine. Dopodiché, potremmo trasmettere rapidamente il provvedimento al Senato per la sua approvazione definitiva. Vi è infatti il rischio, com'è successo con una serie di provvedimenti che abbiamo approvato di recente, di dover rettificare tra qualche mese, con qualche altro provvedimento *omnibus*, il provvedimento oggi al nostro esame, se esso diventasse legge nella sua formulazione attuale.

Si potrebbero accogliere molto rapidamente le proposte emerse in Commissione e votate tra l'altro all'unanimità, per passare poi altrettanto rapidamente all'approvazione definitiva del provvedimento da parte del Senato.

Mi rendo anche conto -anticipo quanto dirà il sottosegretario - che al Senato questo provvedimento ha avuto una votazione quasi unanime; tuttavia, poiché esiste il bicameralismo credo vi sia anche una funzione di correzione dei provvedimenti, qualora nel corso della loro approvazione da parte di una delle due Camere emergano problemi che erano stati ignorati dall'altro ramo.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Rocchi. Ne ha facoltà.

CARLA ROCCHI. Vorrei svolgere, signor Presidente, alcune considerazioni di carattere generale ed in seguito sottolineare alcuni aspetti positivi del provvedimento, a fronte di altri aspetti, che invece riteniamo negativi. Il dato di positività sta nel fatto che la correzione apportata, e richiamata dal collega Preda, è non solo opportuna, ma necessaria. Oggi, per quanto attiene alla questione della denominazione del latte fresco, possiamo dire di aver recepito alcune sollecitazioni, ponendo un freno ad una normativa che inquietava il mercato e i consumatori. Pertanto, sotto questo profilo, il provvedimento in esame è da considerarsi sicuramente un passo in avanti.

Per altri aspetti, abbiamo però delle perplessità, che ci spingono a proporre suggerimenti al Governo, oltre che a noi stessi come legislatori. Intanto - sempre per far precedere in questo mio intervento i punti di positività - non c'è dubbio che è per noi motivo di soddisfazione vedere che alcuni aspetti sono stati recepiti anche a seguito di iniziative del gruppo politico del quale faccio parte. Ma non è tanto e solo questo, quanto il fatto di essere pervenuti a risultati che non potevano essere dilazionati ulteriormente.

Vorrei svolgere alcune osservazioni su alcuni aspetti negativi del provvedimento. Per quanto riguarda quello della commercializzazione delle quote latte tra regioni diverse, era stata richiesta proprio dal mio gruppo politico la predisposizione di una serie di garanzie a favore delle aree del Mezzogiorno. Le misure poste in essere, tuttavia, sono tardive per i tempi, prima ricordati, relativi a tale provvedimento. Il suo iter è stato lungo; pertanto, ci troviamo di fronte a provvedimenti, con un teorico effetto positivo, che intervengono quando determinate situazioni concrete si sono già verificate e determinati effetti si sono ormai dispiegati.

Mi preme sottolineare la questione sostanziale dell'assicurabilità, della campagna assicurativa per quanto riguarda le attività cui il provvedimento si riferisce. Per una serie di ragioni note al Governo ed ai colleghi, siamo di fronte ad una quota di assicurazione che non supera il 15 per cento. Occorre, quindi, incrementarla, perché alla mancanza di assicurazione fa ovviamente seguito la mancanza di copertura, con gravi danni per chi si dovesse trovare nella necessità della copertura assicurativa.

Un altro punto che desta la nostra attenzione e che ci preoccupa riguarda l'etichettatura. Non vi è dubbio che, sotto il profilo degli effetti derivanti da una normativa imperfetta che impone l'individuazione dell'origine della materia prima e non la denominazione del punto di lavorazione, diventeranno automaticamente alieni, rispetto al nostro sistema produttivo, alcuni prodotti che hanno

avuto per la nostra bilancia commerciale, nonché per la nostra immagine, una funzione sostanziale.

Non possiamo permetterci che venga attribuita ai paesi da cui proviene la materia prima una serie di prodotti che il pubblico dei consumatori italiani e stranieri è abituato a conferire all'Italia. Vi sarà non soltanto un disorientamento del mondo del consumo, ma anche un calo dei consumi stessi, perché chi all'estero è disposto a pagare una cifra anche alta per prodotti italiani, del *made in Italy*, non pagherà la stessa cifra, anche se il prodotto è lo stesso, quando il prodotto sarà etichettato con la sola indicazione della provenienza, della materia prima.

In fondo, abbiamo un credito, e mi riferisco alla capacità di trasformazione delle materie prime e di disporre di marchi stimati. Non consentire il perdurare del marchio Italia sui nostri prodotti significherebbe registrare un calo della possibilità di vendita dei medesimi.

È evidente che la blindatura del provvedimento da parte del Governo ha le sue ragioni interne, ma non vi è dubbio che questa imperfetta normazione comporterà senza dubbio interventi successivi. La conseguenza sarà che, nell'immediato, il mondo della produzione si dovrà adeguare alle disposizioni del decreto-legge, con un successivo riadeguamento, io lo spero, da qui a sei mesi, se il Governo non si mostrerà aperto ad apportare alcune modifiche al provvedimento.

Oltre tutto, è singolare pensare che alcune misure da noi proposte, come ha ricordato il collega precedentemente, derivano da iniziative dei colleghi della maggioranza. Presso la Commissione agricoltura del Senato, nonostante il parere contrario del Governo, la disposizione cui si faceva riferimento (l'articolo 1-*bis*) è emersa grazie ad un emendamento cui ha contribuito fortemente il gruppo di Alleanza nazionale.

Quindi, la logica di questa blindatura può essere spiegata nell'immediato, ma certamente, per gli effetti che dispiega e per la probabile necessità di tornare ad esaminare il provvedimento, che determi-

nerebbe una forte turbativa del mercato e della produzione, sarebbe opportuno forse un itinerario diverso.

Comunque, a valle di tutto ciò, una serie di punti sono stati recepiti e certamente la questione per cui il decreto-legge è nato, quella che riguarda il latte fresco, trova oggi una definizione più soddisfacente rispetto al passato.

Siamo di fronte ad un provvedimento che pone rimedio — soprattutto a seguito di sollecitazioni esterne, ma anche per volontà del Governo — ad una serie di errori macroscopici, e non sarebbe sbagliato che tale decreto-legge contenesse anche gli altri punti che, sollecitati trasversalmente sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, consentirebbero di compiere un passo in avanti che assicurerebbe al settore e ai comparti quella sicurezza e quella stabilità che, per troppo tempo, sono loro mancati.

Concludo dunque il mio intervento sollecitando il Governo ad una più attenta riflessione sugli emendamenti proposti, volti ad un miglioramento del testo, considerando anche che riprendere in considerazione tale materia tra sei mesi potrebbe essere meno fruttuoso che non tentare una operazione di aggiustamento su un decreto-legge ancora in corso di esame e che potrebbe essere approvato dal Parlamento in una forma tale da renderlo più accettabile alle parti coinvolte nella produzione, ai consumatori, al paese e anche agli utenti dei nostri prodotti nei paesi diversi dal nostro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franz. Ne ha facoltà.

DANIELE FRANZ. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, devo dire che per me questa è una buona giornata in quanto nell'articolo 1 si è ribadito un punto importante che ha impegnato non solo la Commissione agricoltura; infatti, una risoluzione al riguardo fu approvata dalle Commissioni riunite XIII e X. Ed è probabilmente anche una buona giornata in quanto emerge una sostanziale novità, vale a dire che un

Governo, per la prima volta, ribadisce la portata della legge n. 169 del 1989. Ciò, onorevole Preda, non avveniva da tempo; infatti, già nella precedente legislatura tentammo, se pure in rami diversi del Parlamento, di indurre il Governo a ribadire la portata di tale normativa. All'epoca, l'aggressione ai mercati italiani non era determinata dal brevetto di qualche multinazionale, ma da latti europei che, con tempi di durata clamorosamente superiore a quelli italiani, trovavano libera circolazione all'interno di tutti gli spacci e punti vendita della nostra nazione.

Dunque, quella odierna è una buona giornata e vi è una grande assunzione di responsabilità da parte del Governo: siamo di fronte al punto di partenza per una grande trattativa che deve essere portata avanti a livello comunitario per cercare di giungere a normative omogenee su tutto il territorio comunitario. Infatti, il vero problema è proprio questo.

Onorevole Preda, all'interno del Parlamento svolgiamo, quasi per forma contrattuale, due ruoli diversi: io sono portato a fidarmi dell'operato del Governo e lei è portato a non fidarsi di tale operato. Tuttavia, da quanto emerso anche durante il dibattito in Commissione, non vi è stato alcun riferimento al comma 3 dell'articolo 1-bis.

Non è vero che l'articolo 1-bis entrerà in vigore al momento della conversione di questo decreto, perché ci saranno sei mesi di tempo durante i quali il Governo potrà dare applicazione motivata, stemperata e ponderata a tali norme, con l'emanazione di decreti ministeriali all'uopo predisposti.

È vero, è mancata la concertazione, ma d'altro canto non ci sarebbe potuta essere, trattandosi di un atto parlamentare. Non si può accusare il Governo anche di non aver previsto la possibilità che un senatore presentasse un emendamento — su cui peraltro il Governo ha espresso parere contrario — poi approvato quasi all'unanimità dal Senato (come ha opportunamente ricordato l'onorevole Preda) e quindi diventato parte integrante del testo. Non è chiaro cosa il Governo avrebbe dovuto concertare; il Governo farà comun-

que sicuramente ricorso al metodo della concertazione, anche perché il ministro Alemanno, con numerose dichiarazioni stampa, ha sempre affermato di riconoscersi nel criterio del confronto con le parti sociali, in tutti i campi: figuriamoci in una materia che tocca direttamente il suo dicastero...!

Per quando riguarda il principio, non credo che dovremmo dichiararci forzatamente e clamorosamente contrari. Forse la contrarietà nasce dalle modalità con cui si è giunti all'indicazione di questo principio o, forse, potrà scaturire dal fatto che si è arrivati troppo brutalmente all'individuazione del principio medesimo. O ancora, come l'onorevole Preda ha avuto la cortesia di ricordare, forse perché ci si è arrivati senza che fosse concordato con le parti sociali, ma tale accordo non poteva sussistere in quanto si tratta — ripeto — di un atto parlamentare di iniziativa del Senato.

Quindi, se il principio è sostanzialmente corretto e pecca soltanto di intempestività, il Governo ha sei mesi di tempo per confrontarsi sia con le sensibilità politiche della Camera dei deputati sia con quelle del Senato, ma soprattutto con le opinioni degli addetti ai lavori, ovvero di chi poi dovrà dare concreta applicazione al principio. Il principio è comunque sacrosanto e anzi, a mio modesto avviso, costituirà, nell'applicazione che il Governo riterrà opportuno garantirgli, una clamorosa opportunità in prospettiva per il *made in Italy*. Inoltre, potrebbe dare impulso proprio al 90 per cento del settore agricolo che non può fregiarsi del titolo di alta qualità, ma che potrebbe trovare nuovi stimoli dal fatto che i prodotti italiani non saranno più soltanto quelli realizzati dagli italiani, ma anche quelli prodotti con materie agricole provenienti direttamente dall'Italia.

È ovvio che stiamo parlando di un percorso lungo, importante e che dovrà essere meglio determinato, ma il Governo può gestirlo in virtù della delega cui l'onorevole Preda ha fatto riferimento e che il Parlamento ha votato non solo in questa legislatura, ma già nella precedente, e

soprattutto grazie alla possibilità di applicazione differita di sei mesi, attraverso i decreti ministeriali che ho richiamato.

Premesso che la poliedricità delle opinioni in Parlamento è sicuramente importante, diventa un po' strumentale ritenere che il Governo faccia una scelta insensibile, « blindando » — termine peraltro mutuato dal linguaggio militare, che a me sembra un po' di cattivo gusto almeno nel periodo che stiamo vivendo — questo provvedimento. Il provvedimento in oggetto deve essere « blindato », perché, se così non fosse e si procedesse ad un dibattito privo di indirizzi precisi, sappiamo bene, alla luce della nostra esperienza parlamentare, che non sarebbe approvato in quanto i calendari di Camera e Senato sono oggettivamente ingolfati da provvedimenti anche importanti — non perché questo non lo sia — e forse più urgenti. Vi è però l'esigenza di dare una risposta importante — sia per la sensibilità politica dell'onorevole Preda che per la mia — come quella contenuta nell'articolo 1 da cui ho iniziato il mio intervento e su cui vorrei concluderlo.

Vi invito, inoltre, colleghi dell'opposizione, a rivedere la portata del giudizio critico sull'articolo 1-*bis*.

Il principio è difficilmente contestabile; sulla sua applicazione vi sarà tempo e modo di discutere, ma ritengo che su un progetto così ambizioso quale quello delineato dal decreto-legge in esame e, in particolare, dall'articolo 1, il Governo meriti fiducia, specialmente se essa sarà legata all'applicazione diretta del metodo della concertazione per arrivare alla progressiva attuazione del principio contenuto nell'articolo 1-*bis*.

Non sono assolutamente sconvolto dal fatto che il Governo — cito le parole dell'onorevole Preda — si sia accorto di avere sbagliato e abbia fatto marcia indietro. Il Governo, a mio avviso, ha semplicemente ritenuto di effettuare una scelta; la Commissione agricoltura, a più riprese, ha fatto presente all'unanimità di non gradire la scelta del Governo; il Governo ne ha preso atto, compiendo peraltro un atto di sensibilità parlamentare che

poche altre volte è stato realizzato in questa Assemblea, e, come dovrebbero fare tutti i governi del mondo, ha cambiato posizione ribadendo la portata di una legge, la n. 169 del 1989, che rimane un modello unico in tutta Europa. È prevista peraltro una norma importante, volta ad aiutare le aziende italiane produttrici di latte fresco e di latte fresco ad alta qualità, aumentando la durata di tali prodotti e diminuendo il divario esistente tra il latte fresco o sedicente tale prodotto all'estero e il latte realmente fresco prodotto in Italia. Si tratta dell'unico punto su cui il Governo non ha cambiato idea (per usare l'espressione dell'onorevole Preda): ben venga il fatto che il Governo, su un punto su cui aveva assolutamente ragione, non abbia cambiato idea! Questo Governo va ringraziato in quanto, di fronte alle sollecitazioni del mondo produttivo, della Commissione agricoltura e delle forze politiche e sociali, ha rivisto la propria posizione, consentendo al nostro paese di diventare nuovamente trainante per l'Europa.

Grazie al decreto-legge in esame sono assolutamente fiducioso sul fatto che il Governo italiano giocherà su questa materia la sua partita fino in fondo sullo scenario comunitario, potendo contare — mi si consenta la battuta finale — su un approccio della Commissione europea meno ostile rispetto al passato.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore
e del Governo — A.C. 5151)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Masini.

MARIO MASINI, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

TERESIO DELFINO, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*.

Signor Presidente, intendo rivolgere un vivo ringraziamento al relatore, onorevole Masini, la cui relazione puntuale, corretta ed esaustiva facilita la mia replica; ringrazio altresì coloro che sono intervenuti nella discussione (l'onorevole Preda, l'onorevole Rocchi e l'onorevole Franz).

Come è stato ricordato, si tratta di un provvedimento che è stato ampiamente condiviso nel corso dell'esame da parte del Senato, volto a risolvere, come ha sottolineato il relatore, alcune questioni fondamentali relative alla vicenda del latte fresco e che migliora sotto alcuni aspetti la legge n. 119 del 2003. Quest'ultima è una legge cardine per superare le difficoltà, le contraddizioni e le disomogeneità precedentemente esistenti nella normativa italiana sulle quote latte. Viene garantita la possibilità di intervenire, come è stato ricordato, per risarcire i produttori agricoli nel caso di calamità, con lo slittamento del termine al 1° gennaio 2005 per quanto riguarda la nuova fase di carattere assicurativo. Viene inoltre sostenuto, come ha ricordato il relatore, anche il settore della pesca.

Un provvedimento quindi che, così come è stato predisposto dal Governo, recepiva, come è stato ricordato, alcune sollecitazioni del Parlamento — è stata richiamata la risoluzione del 13 marzo 2002 delle Commissioni attività produttive e agricoltura —, ma che certamente ha visto svolgersi al Senato un lavoro intenso, confermando una linea di disponibilità che — mi consentano i colleghi intervenuti nel dibattito — non è pienamente in linea con la valutazione di un Governo che non sarebbe disponibile al confronto!

Certamente su questo provvedimento vi è stata una intensa discussione al Senato e voglio subito chiarire — per non lasciare ombre sull'articolo 1-bis — il nostro orientamento, come ricordava anche il collega Franz, in ordine alla questione delle etichettature, un tema che è all'interno della legge delega n. 38 e che noi speriamo possa essere ulteriormente prorogato per approfondire il nostro confronto. La posizione che esprimeremo allora in Commissione al Senato era legata alla volontà

e all'impegno del ministro Alemanno e del Governo a ricercare una forte coesione e una forte concertazione. Certamente poi vi è la distinzione dei ruoli tra esecutivo e Parlamento e noi abbiamo preso atto di questa volontà di accelerare, ma senza rinunciare ad una calibratura puntuale della norma che — come è stato rilevato — al comma 3 prevede appunto 6 mesi di tempo per definire, con specifici decreti ministeriali, l'attuazione di questa normativa.

Il collega Preda diceva: noi abbiamo un sistema di bicameralismo perfetto, non possiamo... Si tratta di una valutazione certamente plausibile e sostenibile, anche se da tempo le Camere si esercitano in un'ipotesi di superamento attraverso riforme costituzionali di questa forma di bicameralismo. Tuttavia, oggi noi conveniamo con l'esigenza, più volte rappresentata e sollecitata con diversi atti ispettivi, di tornare a chiarire il quadro in materia di latte fresco e di alcuni altri temi che erano stati sollecitati dal Parlamento.

Riteniamo quindi, al di là del dato prettamente temporale, che nella situazione così come si configura in questa fase pre-feriale dell'attività del Parlamento, sia assolutamente preferibile e prioritario corrispondere ad una sollecitazione che certamente — proprio per il voto che ha espresso il Senato — risponde alle esigenze della filiera.

Un'ultima sollecitazione che ritengo debba essere comunque colta sul tema riguarda proprio l'articolo 1-bis. Voglio confermare in questa sede, a nome del Governo e del ministro, la nostra assoluta disponibilità a tenere conto delle indicazioni emerse nel dibattito svoltosi nella Commissione agricoltura di questa Camera e delle indicazioni che emergeranno nel corso dell'esame del provvedimento, perché condividiamo l'idea che il nostro grande patrimonio agricolo, agroalimentare ed agroindustriale non debba subire, come è stato sottolineato negli interventi precedenti, indebolimenti sul mercato mondiale.

Quindi, sotto questo profilo, credo che il Governo sia assolutamente impegnato ad

attuare la norma, così come prevista, assumendo, dove necessario, anche iniziative legislative, facendo pieno riferimento alle previsioni legislative comunitarie in materia di indicazione e di origine, così com'è indicato dal regolamento CE n. 2913 del 1992.

Siamo assolutamente convinti — ed intendendo fornire una rassicurazione che ci muoveremo in questo senso — del fatto che i decreti specifici per ogni filiera agroalimentare debbano salvaguardare la specificità dell'industria alimentare nazionale.

In questo senso, auspichiamo che vi sia una valutazione, come già avvenuto al Senato, degli aspetti richiamati nel dibattito e che riteniamo assolutamente fondamentali, prioritari e positivi così come indicati dal decreto-legge.

Assumiamo questo impegno ad un largo confronto sia con le parti sociali sia con le organizzazioni settoriali di ogni filiera e sia con l'Assemblea e le Commissioni parlamentari, per arrivare comunque ad una interpretazione delle parti relative alle indicazioni, quale quella della etichettatura e della provenienza; indicazioni che danno certezza ai consumatori di lavorare in modo coeso e all'interno di un confronto ampio, affinché le risposte provenienti da questo provvedimento incentivino e qualificano ulteriormente il nostro settore agricolo ed agroalimentare.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3297-B) (ore 10,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce

al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 3297-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2 del regolamento.

Avverto altresì che la X Commissione (Attività produttive) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Saglia, ha facoltà di svolgere la relazione.

STEFANO SAGLIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che la X Commissione attività produttive propone all'esame dell'Assemblea è già stato approvato dalla Camera in prima lettura e successivamente, modificato nel corso dell'esame presso il Senato.

Esso è finalizzato al complessivo riordino del settore energetico secondo tre direttrici principali: la definizione delle competenze dello Stato e delle regioni, secondo il nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, il completamento della liberalizzazione dei mercati energetici, l'incremento dell'efficienza del mercato interno.

A seguito delle modifiche apportate dal Senato, il disegno di legge è risultato composto da un solo articolo strutturato in 121 commi, riproducenti con numerose modifiche il contenuto dei 34 articoli del testo approvato dalla Camera.

In particolare, tra le principali modifiche apportate, si segnalano l'introduzione di nuove disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti, le modifiche alla disciplina dei contributi territoriali, come anche la previsione di misure agevolative finalizzate alla promozione dell'utilizzo di veicoli alimentati a GPL e a gas metano.

Rilevanti sono stati anche gli interventi in materia di gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, con l'estensione in tale ambito della competenza della SOGIN Spa.

Rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, si segnala inoltre la soppressione della norma concernente la conversione delle concessioni petrolifere e delle disposizioni che demandavano ad appositi decreti ministeriali l'individuazione di soglie decrescenti di immissione di anidride carbonica per le officine di produzione e trasformazione di energia.

Nel testo approvato dal Senato sono inoltre state espunte alcune disposizioni in quanto trasfuse, con talune modifiche, in provvedimenti successivi all'approvazione del testo da parte della Camera.

Anche alla luce delle numerose modifiche apportate dal Senato, la X Commissione, nell'affrontare nuovamente l'esame del provvedimento, ha concordemente ritenuto di doversi principalmente concentrare su alcune limitate questioni, considerate prioritarie, sulle quali si era già sviluppato il dibattito in fase di prima lettura. È stato approvato, quindi, un ristretto numero di emendamenti.

Si è intervenuti, innanzitutto, sul comma 37, avente ad oggetto i contributi compensativi destinati agli enti locali nei quali vengono realizzati o potenziati impianti di produzione di energia elettrica. In particolare, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera si prevedeva che, per gli impianti di produzione di energia con potenza superiore a 300 MW oggetto di interventi di potenziamento, il contributo compensativo fosse ridotto alla metà rispetto a quello previsto per la realizzazione di nuovi impianti e fosse dovuto per un periodo di tre anni anziché di sette.

Nel testo del Senato resta fermo quanto stabilito in ordine alla realizzazione di nuovi impianti, ma si prevede che il contributo compensativo sia ridotto alla metà per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW soltanto nel caso in cui tali impianti siano oggetto di interventi

di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Tale ultima disposizione è apparsa alla Commissione suscettibile di interpretazione non univoca, com'è confermato anche dalla segnalazione che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha trasmesso al Parlamento sul provvedimento in esame. Sul punto, si è pertanto ritenuto di ripristinare l'iniziale formulazione del testo al fine di evitare interpretazioni che possano risultare penalizzanti per gli interventi di potenziamento già realizzati.

La Commissione ha poi soppresso il riferimento alle opere connesse ai fini del calcolo dell'area di raggio degli impianti di produzione dell'energia elettrica che interessino od esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali.

Il tema delle compensazioni ambientali ci ha sempre trovato concordi. È giusto che i territori che ospitano impianti di produzione energetica ricevano risorse economiche. Tuttavia, vogliamo essere chiari sul concetto di compensazione, che non va intesa come un risarcimento per un danno all'ambiente, ma come compenso per il mancato utilizzo del territorio per altre finalità.

Un secondo intervento emendativo è stato rivolto al comma 42, avente ad oggetto la realizzazione di impianti di energia dall'estero. La disposizione attribuisce ai produttori nazionali di energia elettrica la possibilità di svolgere, eventualmente in compartecipazione con imprese di altri paesi, attività di realizzazione e di esercizio di impianti localizzati all'estero, anche al fine di importarne l'energia prodotta.

Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato soppresso il precedente riferimento alla possibilità per le imprese italiane di realizzare e di esercitare all'estero anche gli impianti elettronucleari. Anche in questo caso, con apposito emendamento, la Commissione ha ripristinato la formulazione originaria del testo. Si è infatti ritenuto, anche alla luce del dibattito che si era svolto a suo tempo alla Camera, che l'esplicito riferimento agli impianti elettronucleari consentisse di non

precludere alle imprese nazionali esperienze e sviluppi in un settore tecnologico che ha grandissimo rilievo nei principali paesi extraeuropei.

La Commissione è poi intervenuta al fine di ripristinare la formulazione del comma 69 già approvato dalla Camera, recante disposizioni sul riscatto anticipato delle concessioni di distribuzione del gas naturale. Nel corso dell'esame presso il Senato era stata infatti modificata la disposizione relativa al regime transitorio dell'attività di distribuzione del gas recata dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000.

La Commissione ha ritenuto che la nuova disposizione potesse non essere idonea a superare i dubbi applicativi ed interpretativi che già hanno caratterizzato la disciplina di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo e che la norma, anticipando, di fatto, la scadenza del periodo transitorio e consentendo agli enti locali di riscattare anticipatamente le concessioni, avrebbe potuto compromettere i processi di adeguamento e di riorganizzazione programmati sulla base di un arco temporale ritenuto certo e definito.

Peraltro, queste preoccupazioni erano state manifestate anche dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella segnalazione trasmessa al Parlamento, nella quale si evidenziava come la nuova norma apparisse in contrasto con l'intendimento di razionalizzare il settore della distribuzione del gas e di aprirlo ulteriormente al settore privato.

In materia di fonti rinnovabili di energia, la Commissione ha approvato un emendamento al comma 71, con riferimento all'estensione del nuovo strumento di incentivazione della produzione di energia elettrica basato sui cosiddetti certificati verdi anche all'energia elettrica prodotta dagli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento. Si è ripristinata, quindi, la dizione, presente nel testo approvato dalla Camera e soppresso dal Senato, di teleriscaldamento urbano.

L'emendamento risponde all'esigenza di delimitare in qualche modo il beneficio previsto dal comma 71 per gli impianti di

cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, dal momento che la formulazione approvata dal Senato rischiava di essere eccessivamente generica.

Un ulteriore emendamento approvato dalla Commissione ha inteso ripristinare il comma 3 dell'articolo 27 del testo approvato dalla Camera, avente ad oggetto la disciplina degli impianti di microgenerazione, soppresso nel corso dell'esame al Senato.

È stato, quindi, inserito il comma 87 che introduce una modifica alla normativa vigente al fine di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale alcuni impianti nel caso in cui la potenza prodotta sia inferiore ad un megawatt. Senza questa precisazione, la norma sarebbe inefficace. Non si agevolerebbe, infatti, la realizzazione di impianti di piccolo taglio utili ad incrementare la capacità produttiva del paese con iniziative meno invadenti per l'ambiente.

Da ultimo, con un emendamento della Commissione, è stato modificato il comma 121, ora 122. Il testo inizialmente approvato dalla Camera prevedeva una delega al Governo per l'emanazione di testi unici in materia di energia finalizzata a ricondurre ad un *corpus* normativo unico ed organico tutta la normativa statale del settore.

La delega, prevista dal testo licenziato dal Senato, appare, invece, molto ampia, configurando non una mera sistemazione della normativa vigente, ma una sostanziale revisione della medesima.

Nell'approvare l'emendamento con cui la Commissione ha modificato questo processo di delega, si è inteso tener conto, in particolare, delle osservazioni formulate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella relazione annuale del 2004, che ha rilevato come l'ampiezza della delega portasse a ritenere imm modificabile l'intero quadro normativo in materia di liberalizzazione dei due mercati e come ciò potesse comportare l'instaurarsi di un clima di incertezza tale da frenare le scelte di investimento e di finanziamento per attività ed infrastrutture basate sulla certezza dei ricavi futuri.

Quelli esposti sono i temi che la X Commissione ha ritenuto di prioritaria importanza e sui quali ha pertanto limitato il proprio intervento, nella consapevolezza della necessità di una sollecita approvazione del disegno di legge come, peraltro, auspicato dal Governo.

Con riferimento ai pareri pervenuti dalle Commissioni competenti in sede consultiva, si ricorda che le Commissioni II, VI, XI e XII hanno espresso parere favorevole. La I Commissione ha espresso parere favorevole con un'osservazione. Il Comitato per la legislazione e la XIV Commissione hanno espresso parere favorevole con osservazioni e la VIII Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni ed osservazioni. La V Commissione si è riservata di esprimere all'Assemblea il suo parere sul provvedimento.

Riguardo alle condizioni avanzate dall'VIII Commissione ambiente, si è ritenuto che la formulazione di cui al comma 100 dell'articolo 1 non dovesse suscitare le preoccupazioni manifestate dalla Commissione che temeva che la previsione dell'individuazione di un sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti nucleari ivi richiamata potesse creare le condizioni per la realizzazione di due depositi nazionali per le scorie radioattive. Pur considerando, in via generale, condivisibili le preoccupazioni manifestate dalla Commissione ambiente, abbiamo ritenuto che il testo del disegno di legge non generasse equivoci da questo punto di vista e non dovesse essere modificato.

La riforma che oggi esaminiamo, quindi, va letta nel quadro dei tanti provvedimenti adottati nei tre anni di legislatura. In particolare, desidero far riferimento a quei provvedimenti che hanno radicalmente modificato il processo di liberalizzazione dei mercati energetici nel nostro paese.

Sul tema energetico, la X Commissione attività produttive ha iniziato il proprio percorso attraverso un'indagine conoscitiva dalla quale è emerso il provvedimento che è stato proposto dal Governo. Nel frattempo, per rispondere ad una serie di emergenze, sono state adottate altre di-

sposizioni che è bene ricordare per avere una lettura chiara e completa di tutti i provvedimenti in campo energetico. Mi riferisco, in particolare, alla disciplina inerente la procedura per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale, alle disposizioni in tema di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di potenza superiore ai 300 MW e ad altre misure per il potenziamento del sistema elettrico che sono confluite nel decreto-legge n. 239 del 2003, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Mi riferisco anche alla disciplina relativa alla remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica, ora contenuta nel decreto legislativo n. 379 del 2003.

Si è poi proceduto a recepire la direttiva europea in materia di fonti rinnovabili, per le quali è intervenuto il decreto legislativo n. 387 del 2003, così come sono state emanate disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi, contenute nel decreto-legge n. 314 del 2003, e misure per l'organizzazione della rete elettrica e segnatamente i criteri per l'unificazione della proprietà della gestione della rete, tutti provvedimenti contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del maggio del 2004.

Oltre a questi provvedimenti, si è poi proceduto all'avvio della borsa elettrica italiana, nonché all'avvio delle procedure per la privatizzazione del soggetto risultante dall'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale, che si è realizzata mediante la quotazione delle azioni e mediante offerta pubblica di vendita alla società TERNA Spa.

Bisogna infine ricordare come durante il periodo dell'esame del disegno di legge da parte del Senato il quadro comunitario di riferimento del settore energetico è stato innovato dalle direttive n. 54 e n. 55 del 2003, che sostituiscono con effetto a

decorrere dal 1° luglio di quest'anno, le precedenti direttive, recando quindi nuove norme comuni del mercato interno dell'energia elettrica e del mercato interno del gas.

La materia è quindi particolarmente complessa e merita perciò un approfondimento anche in sede parlamentare. Riteniamo che si possa sottolineare che la Camera e la X Commissione attività produttive abbiano condotto un lavoro proficuo, anche in una dialettica collaborazione tra la maggioranza e l'opposizione.

Riteniamo quindi necessario trovare nel dibattito parlamentare un punto di equilibrio tra la necessità di tradurre definitivamente in legge le importanti innovazioni legislative e l'esigenza di un testo chiaro ed efficace per consentire all'Italia di uscire dall'emergenza energetica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIOVANNI DELL'ELCE, *Sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Signor Presidente, prima di tutto vorrei ringraziare la X Commissione per il lavoro svolto. Onorevoli colleghi, sono ormai due anni che stiamo lavorando sul riordino del settore energetico e, in questo periodo, di cose ne sono successe tante. Mi riferisco non solo alle esperienze personali, le quali, mio malgrado, hanno certamente inciso sui tempi delle operazioni di discussione di questo provvedimento, ma, in particolare, alla situazione elettrica del recente passato, che, come tutti ricordano, in due giorni del 2003 è stata drammatica. Tutti gli operatori del settore riconoscono, però, che in questo contesto il Governo ha governato autorevolmente il sistema e ha approntato le misure che l'urgenza della situazione richiedeva. Il Governo, infatti, non è venuto meno alle proprie responsabilità, adottando tempestivamente i decreti e le direttive ministeriali necessarie e proponendo al Parlamento la conversione di quei decreti-legge che si sono poi rilevati indispensabili per rendere permanenti e operativi tutti i servizi energetici, a tutto beneficio del paese. Mi riferisco soprat-

tutto alla legge anti *black out* e, quindi, al provvedimento n. 290 del 27 ottobre 2003, nonché alla promozione delle fonti rinnovabili mediante decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, che recepisce la relativa direttiva europea.

Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza un solido spirito di collaborazione tra Governo e Parlamento, soprattutto nella tempistica con cui sono stati esaminati i provvedimenti citati. Questi ultimi, se da un lato hanno alleggerito il numero di argomenti trattati nel disegno di legge sul riordino, non ne hanno scalfito in alcun modo la rilevanza delle motivazioni che ora brevemente esporrò per una rapida sua approvazione.

Resta infatti urgentissimo garantire la certezza dell'approvvigionamento energetico, ridurre i costi e i prezzi dell'energia attraverso diversificazioni, nuove infrastrutture e maggiore efficienza, chiarire le competenze in capo allo Stato e alle regioni e rendere inoltre efficaci le norme per l'emergenza elettrica, contenute nella citata legge del 27 ottobre 2003 n. 290. Inoltre, è ancora necessario migliorare i meccanismi per la celere realizzazione di nuove reti elettriche, facilitare l'approvvigionamento di nuovo gas naturale e favorire il coordinamento fra le politiche e gli interventi decisi a livello centrale e regionale.

Il testo approvato il 26 maggio di quest'anno è diverso da quello qui approvato il 16 luglio 2003, per gli stralci che ho prima ricordato e per le integrazioni che riguardano la più efficace gestione dei rifiuti radioattivi e l'impegno di quelle risorse già stanziata nella legge finanziaria n. 350 del 24 dicembre 2003.

Sono state introdotte anche talune modifiche al fine di completare e aggiornare il testo del disegno di legge, tenendo conto dell'evoluzione del settore energetico. Vorrei segnalare, in particolare: la conferma del divieto, per le imprese di distribuzione, di svolgere attività dopo il contatore; l'agevolazione e la maggiore flessibilità del meccanismo dei pagamenti per i soggetti che si servono della borsa elettrica; la conferma ed il rafforzamento del ruolo